

ALLEGATO C

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

Il Comune di Novate Milanese (di seguito *Sponsee*) con sede in Viale Vittorio Veneto n. 18, P.IVA e C.F. 02032910156, in persona di..... nato a il, C.F., domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio ma in qualità di del Comune di Novate Milanese, in forza di delega (di seguito *Sponsee*)

e

, nato a il, C.F., residente in , Via n., in nome e per conto proprio oppure in qualità di Legale Rappresentante del , con sede in , Via n., P.IVA e C.F. (di seguito *Sponsor*)

di seguito anche dette singolarmente la “*Parte*” e/o congiuntamente le “*Parti*”

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 27/12/2006 è stato approvato il Regolamento comunale ad oggetto “La gestione delle sponsorizzazioni”;
- in data è stato pubblicato Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi 2025;
- l’Amministrazione, a norma dell’art. 3 del suddetto Regolamento, con la proposta di adesione al progetto di sponsorizzazione eventi 2025, ha acquisito dallo *Sponsor* l’autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti generali per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del relativo contratto in forma di scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso;
- è necessario che le parti regolino i reciproci rapporti secondo i termini e le condizioni previste nel presente contratto.

Altresì premesso che:

- l’art. 43, comma 1, della L. 449/1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”) recita che “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”;
- lo *Sponsee* intende acquisire sponsorizzazioni per la realizzazione di iniziative di promozione del territorio a favore della cittadinanza e con il coinvolgimento delle attività economiche locali;

- lo *Sponsee* provvederà a tutti gli adempimenti inerenti l'organizzazione delle Manifestazioni;
- lo *Sponsor* intende, quindi, aderire alla proposta di sponsorizzazione al fine di promuovere la propria immagine, il proprio nome, il proprio marchio e la propria attività.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Con la sottoscrizione del presente contratto, lo *Sponsor* si impegna a sponsorizzare le iniziative di promozione del territorio organizzate dal Comune di Novate Milanese nel corso dell'anno 2025.

A seguito della predetto impegno lo *Sponsor* potrà promuovere la propria immagine con le seguenti modalità:

- mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale secondo modalità e in spazi concordati con l'Amministrazione in misura adeguata al valore economico della proposta;
- mediante la citazione del logo/marchio/ragione sociale nelle campagne di comunicazione connesse al progetto (conferenze stampa, manifesti opuscoli, inserzioni pubblicitarie sui giornali e nelle trasmissioni radio, sulle pagine web);
- mediante l'utilizzo dello status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione, previo assenso dell'Amministrazione.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina con la conclusione dell'ultimo evento realizzato nel corso dell'anno 2025 e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione, senza possibilità di tacito rinnovo.

Il presente contratto si intenderà risolto alla scadenza e non sarà rinnovabile se non per espresso consenso delle parti e per iscritto.

Art. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSEE

In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo *Sponsee* si impegna a inserire il logo e i materiali forniti dallo *Sponsor* negli spazi e nel materiale divulgativo della Manifestazione, nonché a favorire l'eventuale partecipazione dello *Sponsor* all'evento tramite l'allestimento di un proprio stand nello spazio appositamente assegnato.

Qualora alla sottoscrizione del contratto, lo *Sponsor* non indichi le modalità con le quali intenda promuovere la propria immagine, lo *Sponsee* si riterrà svincolato da tale obbligo.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

In caso di sponsorizzazione economica lo *Sponsor* si impegna a corrispondere allo *Sponsee*, al ricevimento della fattura, la somma di Euro oltre Iva 22%.

Il corrispettivo economico sarà versato in unica soluzione alla sottoscrizione del contratto, previa presentazione da parte dello *Sponsee* di idonea fattura fiscale, sul conto corrente intestato al Comune di Novate Milanese – IBAN

In caso di sponsorizzazione tecnica lo *Sponsor* si impegna a fornire beni e/o servizi per un valore complessivo pari a Euro oltre Iva 22%.

In tal caso è fatto obbligo della “doppia fatturazione”, ovvero la fatturazione dello *Sponsor* allo *Sponsee* del valore del servizio o dei beni ceduti, soggetto a IVA, e la fatturazione dello *Sponsee* allo *Sponsor* di pari importo, soggetto a IVA, in relazione alla tipologia ed al valore del messaggio pubblicitario concesso, con compensazione contabile delle due fatture.

La fornitura di beni e/o servizi avverrà nel momento in cui, per lo specifico evento, saranno elencate le tipologie di beni o servizi utili alla buona riuscita dello stesso.

Lo *Sponsor*, nell’eventualità di una partecipazione all’evento con un proprio stand e con personale proprio, si farà carico delle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile dello stesso.

Lo *Sponsee* è, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento da parte dello *Sponsor* delle attività svolte nello stand allestito.

Art. 6 - CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

Lo *Sponsee* si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell’ambito delle stesse iniziative, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implichino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo *Sponsor*.

Art. 7 - RECESSO

Le Parti stabiliscono che ciascuna di esse potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, per motivi sopravvenuti o nuove valutazioni, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante PEC, senza incorrere in sanzioni.

Art. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Parte ha diritto di risolvere anticipatamente il presente contratto, *ex art. 1456 c.c.*, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante PEC, per motivate ragioni o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.

Il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi di inadempimento:

- mancato rispetto da parte dello *Sponsor* dei propri obblighi di cui all’Art. 5;
- mancato rispetto da parte dello *Sponsee* dei propri obblighi di cui all’Art. 4 del presente contratto con le modalità contenute nell’Art. 5 dell’Avviso;
- qualora lo *Sponsor* perda i requisiti prescritti dall’Avviso;

- in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui agli Artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023;
- al verificarsi di qualsiasi evento negativo riguardante lo *Sponsor* che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione;
- utilizzo dei segni distintivi e/o altri elementi di proprietà intellettuale di titolarità dello *Sponsee* per finalità estranee all'esecuzione del presente contratto;
- divulgazione delle informazioni riservate dello *Sponsee*;
- cessione del presente contratto, da parte dello *Sponsor*, senza autorizzazione dello *Sponsee*;
- cessione del presente contratto, da parte dello *Sponsee*, senza autorizzazione dello *Sponsor*.

Alla momento della risoluzione del contratto, lo *Sponsor* dovrà immediatamente restituire la documentazione in suo possesso contenente informazioni riservate.

Gli effetti della risoluzione anticipata non si estenderanno alle prestazioni già eseguite; pertanto tutti gli importi già corrisposti a qualsiasi titolo, o già maturati sino alla data di risoluzione del contratto, resteranno definitivamente acquisiti dalla Parte.

Art 9 - FORZA MAGGIORE

Qualora, per causa di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla volontà dello *Sponsee*, la manifestazione dovesse essere soppressa o rinviata, lo *Sponsee* non sarà responsabile dei danni e delle perdite causati dal ritardo ovvero dalla soppressione della Manifestazione e non sarà tenuto ad erogare alcun risarcimento.

Art. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Lo *Sponsor* si impegna sin d'ora a non divulgare e utilizzare le informazioni riservate, delle quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Esso si impegna, inoltre, a restituire allo *Sponsee*, alla scadenza del presente contratto ovvero su richiesta di quest'ultimo, ogni documento in suo possesso contenente informazioni riservate, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Gli obblighi di riservatezza perdurano anche oltre la cessazione del presente contratto, finché le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio per causa non imputabile allo *Sponsor*.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ

Le Parti convengono sin d'ora che lo *Sponsor* non sarà coinvolto nelle scelte organizzative e nella conduzione della Manifestazione; lo stesso non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali infortuni accidentali che dovessero occorrere a terzi durante lo svolgimento della Manifestazione.

La stipula del presente contratto è limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed esclude qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo *Sponsee* e lo *Sponsor*; pertanto nessuno dei due soggetti potrà essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D.Lgs n. 81/2008 e di quant'altro relativo all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

Lo *Sponsor* e lo *Sponsee* si impegnano reciprocamente a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o il nome dell'altra parte.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel rispetto dei criteri indicati dal suddetto regolamento e per la sola finalità di corretta, completa e puntuale esecuzione del contratto medesimo.

Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente contratto, per le medesime finalità.

Art. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che dovessero emergere durante l'esecuzione del presente contratto.

Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Milano.

Art. 14 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata alle Parti, ai seguenti recapiti:

Per lo *Sponsee*: mail: _____, pec: _____;

Per lo *Sponsor*: mail: _____, pec: _____.

Tutte le comunicazioni tra le Parti previste nel presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e comunicate con modalità che prevedano la prova di consegna.

Art. 15 - LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto, per tutto quanto non espressamente previsto, è regolato dalle norme di diritto italiano.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, in tassa fissa, poiché il corrispettivo è soggetto ad IVA, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Ogni imposta e tassa in relazione all'eventuale registrazione del presente contratto sarà divisa al 50% tra il Comune di Novate Milanese e lo *Sponsor*.

Letto, Approvato e Sottoscritto

Luogo e data _____, lì _____

Lo *Sponsee* _____

Lo *Sponsor* _____

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.ii.)